Città di Albano Laziale

Prot. Uscita del 09/05/2016
nr. 0019969/OR0085
(c_a132)Classifica: VI.IX

CITTA' DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Oggetto: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare della zanzara tigre (Aedes Albopictus) nel territorio del Comune di Albano Laziale.

IL SINDACO

Premesso che:

- la presenza e la diffusione della Zanzara tigre (Aedes Albopictus) oggi interessa l'intero territorio cittadino;
- le mutate condizioni meteoclimatiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile a novembre, assimilabili a quelle del sud-est asiatico da cui la zanzara ha origine, hanno favorito la sua diffusione;
- le specifiche caratteristiche biologiche e la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, sono in grado di procurare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di zanzare;
- nell'estate del 2007, si è manifestato in Emilia Romagna un focolaio epidemico di febbre da virus da Chikungunya, che ha rappresentato il primo focolaio autoctono verificatosi in Europa e che ha determinato una situazione di emergenza sanitaria connessa con la presenza della zanzara tigre (Aedes Albopictus) ;
- i luoghi in cui la zanzara tigre depone le uova e dove si sviluppano le larve sono costituti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante, quali tombini e griglie di raccolta delle acque, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatoi, copertoni di veicoli stradali, fogli di nylon, buste di plastica, grondaie ostruite, ecc.;
- nel periodo compreso tra maggio e ottobre, le uova di questo insetto, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve;
- la sola lotta delle zanzare che abbia efficacia, per la riduzione possibile di questa popolazione è quella di agire sulle larve, pertanto sarà fondamentale intervenire alla rimozione dei focolai larvali con adeguati trattamenti;
- la presenza di erba alta e sterpaglie costituisce un habitat favorevole per l'annidamento delle zanzare adulte;
- in conformità alla Direttiva Comunitaria 2009/28/CE, recepita con il D.Lgs 150/2012 concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi per tutelare la salute dei cittadini, l'Amministrazione Comunale di Albano Laziale, al fini di tutelare le persone residenti nel territorio comunale, ed in particolar modo quelle affette da una rara e pericolosa patologia

denominata MCS (Sensibilità Chimica Multipla), intende adottare la prevenzione e la lotta larvicida, come uniche azioni di contrasto per contenere il fenomeno dell'infestazione dell'Aedes Albopictus (zanzara tigre);

- gli interventi di disinfestazione dovranno essere effettuati utilizzando prodotti preferibilmente biologici;
- i provvedimenti di prevenzione e gli interventi larvicidi (di disinfestazione), se attuate nelle sole aree pubbliche, non sono sufficienti a mantenere l'infestazione sotto la soglia di sopportabilità e che soltanto con l'intervento dei privati nelle aree di competenza si riuscirà a mantenere l'infestazione a livelli accettabili dal punto di vista della molestia e a ridurre al minimo i rischi sanitari dovuti alla presenza dell'Aedes Albopictus (zanzara tigre);
- **VISTA** legge 24 novembre 1981, n. 689;
- **VISTE** le circolari del Ministero della Sanità n. 13 del 19.07.1991 e n. 42 del 25.10.1993;

VISTA la Legge Regionale Lazio n. 14 del 6/8/1999;

VISTO L'art n. 7/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. n. 50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco – quale rappresentante della comunità locale – viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2009/28/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 16/06/2015 concernente "Sorveglianza dei casi di ChiKungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirus e valutazione del rischio di trasmissione e valutazione del rischio di trasmissione in Italia – 2015";

VISTA la nota dell'ASL ROMA 6 Del Dipartimento di Prevenzione Direzione U.O.C. S.I.S.P. del 22.03.2016 prot. 12860;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 Dicembre 2016, a tutti i cittadini, a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree di particolare criticità a causa della proliferazione del fenomeno dell'infestazione da Aedes Albopictus (zanzare tigre), quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale:

- **di non abbandonare** oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensione, collocati negli spazi aperti (pubblici e privati) compresi i terrazzi ed i balconi e lastrici solari ed in qualsiasi luogo dove possa verificarsi, anche occasionalmente, raccolta di acqua piovana o stagnante anche temporanea, così da evitare il formarsi di focolai di infestazione;
- **di procedere** al controllo, alla pulizia ed alla chiusura ermetica, con teli impermeabili o con coperchi di tutti i contenitori lasciati all'aperto, in modo da evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
- **di svuotare, lavare e/o capovolgere** (se non utilizzati) contenitori di uso comune, quali sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi e simili, evitando di immettere queste acque nei tombini;

- **di coprire** gli eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con coperchi a tenuta, teli di plastica tenuti ben tesi, onde evitare possibili ristagni di acqua piovana e ove qualora non è possibile, con zanzariere;
- **di sostituire** frequentemente l'acqua nei contenitori dei fiori nei cimiteri e nel caso di utilizzo di fiori finti, di riempire i contenitori nei quali sono posti con sabbia o sassi;
- **di provvedere** nel caso di fontane ornamentali, di laghetti artificiali e simili, alla eventuale introduzione nelle stesse di pesci larvivori (pesci rossi, gambusie, ecc.);
- **di prosciugare** completamente le piscine non in esercizio, qualora queste vengono ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l'acqua in essi eventualmente accumulatasi mediante pompaggio;
- **di non utilizzare** pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto, al fine di non favorire la proliferazione di zanzare nei ristagni d'acqua che li acculano al loro interno;
- **di convogliare** in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione;
- **di provvedere** nei cortili, nei terreni, nelle aree incolte od improduttive al taglio periodico dell'erba;
- **di evitare** innaffiamenti continui delle aree cortilizie esterne alle proprietà, per non favorire la proliferazione delle zanzare;
- **di tenere** sgombri i cortili e le aree aperte , da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **di mantenere** in perfetta efficienza le grondaie, per evitare eventuali ristagni d'acqua;
- **di evitare** la formazione di raccolte d'acqua, anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai, ecc..;
- **di pulire** bene i vasi prima di portarli all'interno, durante i periodi freddi o prima di esporli all'esterno. L'abitudine di portare le piante al riparo, durante l'inverno, è una delle cause che generano la schiusa delle uova invernali, non appena le piante stesse vengono di nuovo esposte e innaffiate nella stagione primaverile;
- **di mantenere** in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali effettuando la pulizia almeno due volte l'anno e soprattutto prima dell'avvio dei cicli di intervento antilarvali;
- **di trattare** le acque nei tombini, griglie di scarico e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, utilizzando idonei prodotti anti larvali, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute per tale uso, reperibili presso rivenditori specializzati in prodotti agricoli quali, a titolo di esempio, i vivai, rivendite agricole o presso alcune farmacie. La periodicità del trattamento deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari e utilizzatori di spazi, o avvalendosi di imprese di disinfestazione regolarmente registrate alla Camera di Commercio per lo svolgimento dei servizi di disinfestazione con relativo Responsabile Tecnico. Dovrà essere conservata documentazione attestante l'avvenuto trattamento.

Tali trattamenti dovranno essere ripetuti dopo ogni precipitazione atmosferica ed in caso di assenze prolungate. Si segnala che è importante garantire la prosecuzione degli interventi.

o, In alternativa:

- **di procedere** alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti, onde consentire il regolare deflusso delle acque;

I trattamenti contro le zanzare adulte sono sconsigliati per il maggior rischio di tossicità e di difficoltà di gestione, per il maggior impatto ambientale, per la temporaneità dei risultati e per i maggiori costi di gestione.

In presenza di infestazioni localizzate di particolare densità di popolazioni di zanzare, si potrà eccezionalmente intervenire con i trattamenti adulticidi che, non devono essere mai utilizzati a scopo preventivo, né a calendario, ma eseguiti con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed atre specie animali non bersaglio, in particolare alle api.

ORDINA

Altresì, sempre nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 Dicembre 2016:

- **Alle Aziende agricole e zootecniche** ed a chiunque allevi animali, li accudisca o custodisca anche a scopo zoofilo, di provvedere a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici, compresi quelli situati negli spazi aperti;
- **Ai Consorzi e agli Enti** che gestiscono comprensori ed ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione ed ad altri usi, di curare il perfetto stato di tutti gli impianti di raccolta delle acque esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, evitando accuratamente ogni accumulo, anche temporaneo, di acqua stagnante;
- **Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili** di evitare raccolte idriche in aree di scavo, bidoni ed altri contenitori o, qualora l'attività richieda la necessaria presenza e disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente, con periodicità non superiore ai cinque giorni; di provvedere altresì in caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti;
- **A tutti i conduttori degli orti e degli appezzamenti de terreno**, di privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta e da svuotare completamente dopo l'uso e di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
- **A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori**, di eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione;
- **A tutti i proprietari e responsabili di depositi, di attività industriali, artigianali e commerciali** che utilizzano spazi aperti, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di adottare tutti i provvedimenti per evitare le raccolte d'acqua;
- **Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale**: di stoccarli, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio ovvero, se all'aperto, di proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli di acqua, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi

- di prelievo; di provvedere in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto ad eseguire dei periodici trattamenti comunicando la data, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua il trattamento, il prodotto impiegato ed altra eventuale modalità organizzativa (e-mail: igieneambiente@comune.albanolaziale.rm.it e ASL ROMA 6 Dipartimento di Prevenzione Direzione U.O.C. S.I.S.P. FAX 0693273866)

AVVERTE

La responsabilità per eventuali inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.
La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 100,00 per i privati cittadini e da € 250,00 a € 500,00, per tutti gli altri soggetti citati nella presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE CHE:

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento è per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Corpo di Polizia Municipale, al personale ispettivo dell'ASL ROMA 6 nonché ad ogni altro agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e tramite riscontro di documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo, sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line.

Che copia della presente Ordinanza verrà inoltrata per gli adempimenti successivi a:
- Polizia Municipale;
- ASL ROMA 6 Dipartimento di Prevenzione Direzione U.O.C. S.I.S.P.;
- Arma dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardie Ecozoofile

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ai sensi del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104: " attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1999: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica."

Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza .

IL SINDACO